



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LE DISABILITA'

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l'articolo 9, comma 2, relativo, tra l'altro, ai consulenti ed esperti di cui può avvalersi la Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, in particolare, gli articoli 46 e 61, in materia di collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione;

VISTO il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e, in particolare, l'articolo 17, commi 30 e 30-bis, in materia di atti sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'articolo 6, comma 7, in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2010, concernente i criteri generali per i conferimenti degli incarichi a consulenti ed esperti;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante norme sull'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 24-*quater*, concernente il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 2, comma 3;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, di costituzione dell'attuale Governo e nomina dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio Dr.ssa Alessandra Locatelli è stata conferita la delega di funzioni in materia di disabilità a decorrere dal 12 novembre 2022;

VISTO il decreto del Ministro per le disabilità 22 dicembre 2022, concernente l'organizzazione interna dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, come modificato dal decreto del Ministro per le disabilità 7 aprile 2023;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LE DISABILITA'

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2024, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e successive modificazioni, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2024 n. 1457;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2024, che ha approvato il "Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri", ed in particolare l'articolo 2 che ne estende l'ambito di applicazione ai titolari di incarichi di qualsiasi tipologia, ivi compresi quelli conferiti a titolo gratuito;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2024, concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027";

VISTA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il personale, prot. n. 42485 del 19 settembre 2019, recante "Disposizioni applicative delle norme in materia di missioni";

VISTA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il personale, prot. n. 21041 del 18 aprile 2025, recante "Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi 81, 82, 83 (Legge di bilancio 2025). Modifiche agli artt. 51 e 54, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, c.d. TUIR. Spese di missione.";

DATO ATTO che la legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante "Delega al Governo in materia di disabilità", costituisce riforma funzionale al raggiungimento della Missione 5 (Inclusione e coesione), Componente 2 (Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore), del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR) e, in particolare, della Riforma 1.1, intitolata "Legge quadro per le disabilità";

VISTO il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, recante "Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato" e, in particolare, l'articolo 32 che individua misure di formazione dei soggetti coinvolti nella valutazione di base, nonché del personale delle unità di valutazione multidimensionale e dei servizi pubblici scolastici, della formazione superiore, sociali, sanitari e lavorativi per l'attuazione delle attività previste dagli articoli 24, 25, 26, 27, 28 e 29 del medesimo decreto legislativo;

VISTO il decreto 14 gennaio 2025, n. 30, "Regolamento attuativo dell'articolo 32 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, concernente le iniziative formative di carattere nazionale e il trasferimento delle risorse alle Regioni per la formazione, anche a carattere territoriale, dei soggetti coinvolti nei procedimenti di valutazione di base, nei procedimenti di valutazione multidimensionale e nell'elaborazione dei progetti di vita individuali" e, in particolare, l'articolo 9 che prevede:

- al comma 1, che il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità realizza le iniziative formative nazionali di cui all'articolo 3 anche avvalendosi di esperti individuati anche ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, tra personalità della scienza,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LE DISABILITA'

dell'accademia, delle associazioni del terzo settore operanti in favore delle persone con disabilità o, comunque, tra esperti ad altro titolo di disabilità;

- al comma 2, che i suddetti esperti, nel numero massimo di cinquanta, sono designati nel numero di ventisei dal Ministro per le disabilità, nel numero di dodici dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e nel numero di dodici dal Ministro della salute;

- ai commi 3 e 4, che gli esperti sono retribuiti in misura commisurata agli obiettivi assegnati, avuto riguardo alla specifica formazione ed esperienza professionale e, comunque, nel limite massimo individuale di 50.000,00 euro al lordo di ogni onere a carico dell'Amministrazione e che a essi è riconosciuto il rimborso delle spese di missione effettivamente sostenute nell'espletamento dell'incarico secondo quanto previsto per il personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite di spesa complessivo, tra tutti gli incarichi conferiti, di 500.000 euro;

- al comma 5 i compiti degli esperti;

VISTO, l'articolo 3, comma 2, del citato decreto 14 gennaio 2025, n. 30 ove sono elencati i temi che saranno trattati nelle iniziative formative: quadro normativo; accomodamento ragionevole; certificato medico introduttivo; orientamento del processo valutativo in base all'ICD e strumenti descrittivi ICF; questionario WHODAS; criteri secondo ICF per individuare il profilo di funzionamento; valutazione multidimensionale tenendo conto delle indicazioni ICD e ICF; procedimento per l'elaborazione del progetto di vita; criteri di redazione e ai contenuti del progetto di vita; coprogettazione del progetto di vita; definizione del budget di progetto; autogestione del budget di progetto e obblighi di informazione alla persona con disabilità; prestazioni atipiche;

TENUTO CONTO che l'articolo 19-*quater* del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2025, n. 15, le cui lettere a), e) ed f) del comma 2 differiscono dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027 il termine di decorrenza dell'applicazione, nell'intero territorio nazionale, della disciplina relativa ai nuovi procedimenti pubblici generali per le persone con disabilità: procedimento di valutazione di base e procedimento di valutazione multidimensionale e del progetto di vita individuale (personalizzato e partecipato) e che la lettera c) prevede il prolungamento fino al 31 dicembre 2026 della sperimentazione della stessa nuova disciplina negli ambiti territoriali già individuati;

CONSIDERATO, pertanto, necessario garantire l'attività di formazione sul territorio nazionale sino al 31 dicembre 2026 per consentire l'attuazione della riforma dal 1° gennaio 2027;

VISTA la nota MD_LOCATELLI Prot. 812 del 22 aprile 2025, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro per le disabilità, d'ordine del Ministro, ha espresso l'intenzione di avvalersi, tra gli altri, della professionalità del [REDACTED] nato a CASAL VELINO (SA) il 12/08/1959 per lo svolgimento delle seguenti attività: predisposizione della proposta di piano formativo nazionale e formulazione di parere sui piani regionali; elaborazione del materiale formativo (testo e video); formazione in aula; gestione delle comunità di pratica (moderazione di forum, FAQ e altre attività attraverso la piattaforma informatica dedicata). proponendo il conferimento dell'incarico di esperto, con un compenso massimo fino ad euro 50.000,00 da corrispondere al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'Amministrazione, corrispondente alla seniority "Altissima";



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LE DISABILITA'

VISTO l'art. 9, comma 1, del citato decreto n. 30/2025 e l'art. 9, co. 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999;

VISTO il *curriculum vitae*, da cui risulta che il [REDACTED] è in possesso della qualificazione richiesta per lo svolgimento dell'incarico, in ragione dei titoli culturali, della specifica formazione e delle esperienze professionali maturate;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del citato regolamento, sulla scorta degli obiettivi assegnati e avuto riguardo alla specifica formazione ed esperienza professionale, al [REDACTED] è riconosciuto un compenso di 50.000,00 euro, al lordo di ogni onere a carico dell'Amministrazione, restando fermo che l'ammontare effettivo del compenso da corrispondere è determinato sulla base dell'attività e dei prodotti effettivamente prestati;

VISTA l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;

VISTO il decreto di variazione 190/Bil del 5 maggio 2025, con il quale sono stati trasferiti sul capitolo 829 *Spese per il contingente di esperti di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2024, n. 106*", euro 3.000.000,00 per il pagamento dei compensi degli esperti e dei rimborsi delle spese di missione;

D E C R E T A

Art. 1

(Incarico)

1. Al [REDACTED] nato a CASAL VELINO (SA) il 12/08/1959, appartenente alla Pubblica amministrazione, è conferito l'incarico di esperto ai sensi dell'articolo 9 del regolamento 14 gennaio 2025, n. 30, di seguito «Regolamento» e ai sensi dell'art. 9, co. 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999.
2. L'incarico decorre dalla data di adozione del presente decreto e ha termine il 30 settembre 2026.

Art. 2

(Compiti)

1. Il [REDACTED], nell'ambito di quelli di carattere generale di cui all'articolo 9, comma 5, del «Regolamento», assicura, in particolare, i seguenti compiti:
predisposizione della proposta di piano formativo nazionale e formulazione di parere sui piani regionali; elaborazione del materiale formativo (testo e video); formazione in aula; gestione delle comunità di pratica (moderazione di forum, FAQ e altre attività attraverso la piattaforma informatica dedicata).



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LE DISABILITA'

Art. 3

(Compenso e rimborso spese)

1. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 2, al [REDACTED] è riconosciuto un compenso di euro 50.000,00 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'Amministrazione.
2. Il compenso verrà corrisposto in due rate di pari importo.
3. Ai fini della corresponsione della prima rata del compenso di cui al comma 2, il [REDACTED] trasmette entro il 31 ottobre 2025 al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità una documentata relazione sull'attività svolta e i documenti prodotti. A seguito della comunicazione della positiva valutazione dell'anzidetta relazione, il [REDACTED] presenta fattura o richiesta di liquidazione della prima rata del compenso.
4. Ai fini della corresponsione della seconda rata del compenso di cui al comma 2, il [REDACTED] trasmette entro il 31 ottobre 2026 al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità una documentata relazione finale sull'attività svolta e i documenti prodotti. A seguito della comunicazione della positiva valutazione dell'anzidetta relazione, il [REDACTED] sta presentando fattura o richiesta di liquidazione della seconda rata del compenso.
5. Al [REDACTED] è riconosciuto il rimborso delle spese di missione effettivamente sostenute nell'espletamento dell'incarico, nel rispetto delle indicazioni contenute nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il personale, prot. n. 42485 del 19 settembre 2019, recante “Disposizioni applicative delle norme in materia di missioni” e della Circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il personale, prot. n. 21041 del 18 aprile 2025, recante “Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi 81, 82, 83 (Legge di bilancio 2025). Modifiche agli artt. 51 e 54, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, c.d. TUIR. Spese di missione.”.
6. Le spese di cui al presente articolo trovano copertura nel capitolo di spesa 829 del Centro di responsabilità 20 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 4

(Proprietà dei materiali prodotti)

1. Ogni materiale scritto, audio, video, prodotto dall'esperto nell'ambito dello svolgimento dell'incarico è di proprietà della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità.

Art. 5

(Obblighi di comportamento e riservatezza, decadenza)

1. L'esperto è tenuto a conformarsi, in ogni attività svolta nell'ambito del presente incarico, all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, concernente il regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici e successive modificazioni, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2024, recante “Codice di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LE DISABILITA'

comportamento e di tutela della dignità e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri".

2. L'esperto è tenuto alla riservatezza sulle attività svolte in attuazione del presente incarico nonché sulle informazioni e sui dati dei quali venga a conoscenza nell'ambito dello stesso.

3. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, nonché il verificarsi, anche successivamente all'incarico, di una delle cause di inconferibilità o di incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, comportano la decadenza dal presente incarico.

Il presente provvedimento è trasmesso ai competenti organi per il controllo.

Roma,

IL MINISTRO PER LE DISABILITA'

Dr.ssa Alessandra Locatelli



CORTE DEI CONTI

**UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**Alla
Presidenza del Consiglio dei ministri
Segretariato generale
ROMA**

ubr@mailbox.governo.it

RILIEVO

**Oggetto: DPCM 16/05/2025 - [REDACTED] - CONFERIMENTO INCARICO DI
ESPERTO NELL'AMBITO DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE IN
FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ**

Al fine di concludere la procedura di controllo preventivo di legittimità del decreto in oggetto, si chiede di fornire chiarimenti in ordine all'esigenza di specifica autorizzazione all'espletamento dell'incarico di esperto da parte del Ministero della Difesa, presso cui il [REDACTED] presta servizio (in posizione di richiamato da posizione di ausiliaria).

In base a quanto desumibile, infatti, dall'interlocutoria condotta, sul punto, dall'Ufficio per il riscontro della regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio, appare necessario fornire ulteriori elementi in ordine alla riconduzione dell'incarico in esame all'interno del perimetro considerato dall'art. 210 del d.lgs. n. 66/2010, che sembra far riferimento alle sole attività libero professionali di carattere sanitario (come desumibile anche dalle motivazioni della recente sentenza della Corte costituzionale n. 98/2023).

Inoltre, l'incarico in esame non appare riconducibile, in base a quanto riportato nel decreto di conferimento e nella documentazione richiamata e allegata (oltre che nel regolamento a monte) a mera attività di "formazione" o "docenza", per le quali vale l'eccezione (peraltro con differente estensione), prevista dall'art. 53, comma *f-bis*, del d.lgs. n. 165/2001.



CORTE DEI CONTI

Si resta in attesa di riscontro entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, come previsto dall'art. 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000.

Il magistrato istruttore
Cons. Donato Centrone

Il Consigliere delegato
Cons. Maria Luisa Romano



CORTE DEI CONTI



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità

All'Ufficio del bilancio e per il riscontro di
regolarità amministrativo-contabile
(per interoperabilità)

e, p.c. All'Ufficio di Gabinetto del Ministro
per le disabilità
(per interoperabilità)

Oggetto: dPCM 16/05/2025 - [REDACTED] - conferimento incarico di esperto nell'ambito del dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità. Riscontro a rilievo.

Si riscontra la nota pervenuta per il tramite di codesto Ufficio in data 05 agosto u.s., con la quale l'Organo di controllo ha formulato un rilievo relativamente al decreto del 16 maggio 2025, di conferimento dell'incarico di esperto ai sensi dell'articolo 9 del decreto 14 gennaio 2025, n. 30, *“Regolamento attuativo dell'articolo 32 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, concernente le iniziative formative di carattere nazionale e il trasferimento delle risorse alle Regioni per la formazione, anche a carattere territoriale, dei soggetti coinvolti nei procedimenti di valutazione di base, nei procedimenti di valutazione multidimensionale e nell'elaborazione dei progetti di vita individuali”*, al [REDACTED], che presta servizio in posizione di richiamato da posizione di ausiliaria.

In particolare, la Corte ha chiesto di fornire ulteriori elementi in ordine alla riconduzione dell'incarico all'interno del perimetro di cui all'articolo 210 del d. lgs. n. 66/2010 eccependo, altresì, che l'incarico non appare riconducibile, in base a quanto riportato nel decreto di conferimento nonché nella documentazione allegata (oltre che nel regolamento a monte), a mera attività di “formazione” o “docenza” per le quali vale l'eccezione prevista dall'articolo 53, comma 6, lett. *f-bis*) del d. lgs. n. 165/2001.

Al riguardo si rappresenta quanto segue.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità

Preliminarmente preme evidenziare che il [REDACTED] atteso il suo richiamo in servizio dalla posizione di ausiliaria, è soggetto collocato in posizione di quiescenza, presupposto, quest'ultimo, necessario all'applicazione dei primi due istituti.

Il collocamento in ausiliaria, infatti, ai sensi dell'articolo 992 del codice dell'ordinamento militare, avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito o a domanda, ai sensi dell'articolo 909, comma 4, del predetto codice.

Analogamente, il richiamo in servizio (che può essere con o senza assegni) non comporta un mutamento dello *status* di soggetto in quiescenza dell'interessato, come, peraltro, può evincersi dal tenore letterale del comma 5 dell'articolo 993 del codice dell'ordinamento militare secondo cui *“gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso dell'ausiliaria”* e del comma 1 dell'articolo 1876 del medesimo codice, secondo cui *“Al personale richiamato con assegni dal congedo o dalla posizione di ausiliaria spetta il trattamento economico di attività, se più favorevole rispetto al trattamento di quiescenza e all'indennità di ausiliaria in godimento”* .

In ragione, pertanto, del predetto stato giuridico, si è dell'avviso che al [REDACTED] possano essere conferiti incarichi retribuiti ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del DL 30 aprile 2022, n. 36, quale quello di cui al decreto del Ministro per le disabilità 16 maggio 2025.

Il predetto articolo 10, infatti, stabilisce che *“Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi incluse le regioni e gli enti locali, in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono conferire ai soggetti collocati in quiescenza incarichi ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse finanziarie già destinate per tale finalità nei propri bilanci, sulla base della legislazione vigente, fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 15 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. La facoltà di cui al primo periodo è consentita anche per gli interventi previsti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari, nei programmi di utilizzo dei Fondi per lo sviluppo e la coesione e negli altri piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali. OMISSIS”*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità

Il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità è soggetto titolare di una misura PNRR. In particolare, la legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante “*Delega al Governo in materia di disabilità*”, costituisce riforma funzionale al raggiungimento della Missione 5 (Inclusione e coesione), Componente 2 (Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore), del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR) - Riforma 1.1, intitolata “*Legge quadro per le disabilità*”.

In attuazione della predetta delega è stato emanato il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, recante “*Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato*”.

L’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 62 del 2024 ha poi previsto un decreto adottato dal Ministro per le disabilità, di concerto con i Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali e dell’istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la disciplina delle attività formative necessarie ad accompagnare la riforma.

È stato quindi adottato il Regolamento 14 gennaio 2025 n. 30 concernente *le iniziative formative di carattere nazionale e il trasferimento delle risorse alle Regioni per la formazione, anche a carattere territoriale, dei soggetti coinvolti nei procedimenti di valutazione di base, nei procedimenti di valutazione multidimensionale e nell’elaborazione dei progetti di vita individuali*.

L’art. 9 del Regolamento prevede, tra l’altro, al comma 1, che il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità realizzi le iniziative formative nazionali di cui all’articolo 3 anche avvalendosi di esperti individuati ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, tra personalità della scienza, dell’accademia, delle associazioni del terzo settore operanti in favore delle persone con disabilità o, comunque, tra esperti ad altro titolo di disabilità.

Sebbene ad avviso dello scrivente Dipartimento le suindicate considerazioni sembrerebbero idonee a fornire sufficienti elementi per definire la problematica, al fine di corrispondere a quanto rilevato da codesta Corte si svolgono di seguito ulteriori considerazioni.

Con riferimento all’articolo 210 del decreto legislativo n. 66/2010, non si ritiene che il tenore letterale della disposizione che stabilisce l’inapplicabilità ai medici militari delle norme relative alle



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità

incompatibilità inerenti all'esercizio delle attività libero professionali possa essere interpretato nel senso della univocità della opzione restrittiva che riferirebbe la possibilità di svolgimento di soli incarichi afferenti alla professione sanitaria. Tale espressione, infatti, può riferirsi anche allo svolgimento di altre e diverse attività libero professionali del soggetto, oltre a quelle strettamente inerenti alla propria qualifica professionale.

Con riferimento all'esigenza di autorizzazione, viene in rilievo l'articolo 53 del d. lgs. n. 165/2001, che detta disposizioni in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, che, al comma 6, lett. *f-bis*), esclude la necessità della preventiva autorizzazione in caso di svolgimento di attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

Analogamente, anche l'articolo 895 del codice dell'ordinamento militare, nell'indicare le attività extraprofessionali "sempre consentite" include, tra le altre, quella di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.

L'esclusione della preventiva autorizzazione all'espletamento dell'incarico da parte dell'amministrazione di appartenenza, nel caso il Ministero della Difesa, è, peraltro, ribadita dalle disposizioni emanate dallo stesso dicastero e, in particolare, alla circolare della Direzione generale per il personale militare, in data 31 luglio 2008, (CIRC./III/9^/5^, Prot. M-D GMIL_04_0396572), recante disposizioni in materia di esercizio di attività extraprofessionali retribuite da parte del personale militare e di concessione delle relative autorizzazioni. Tale provvedimento, nello stabilire "...i criteri oggettivi e predeterminati..." richiesti dal citato d.lgs. 165/2001 per la concessione delle autorizzazioni, dedica una parte specifica (punto 7.) alle attività che non necessitano dell'autorizzazione ministeriale tra cui quella di formazione.

Quanto alla coerenza dei compiti individuati nell'incarico in oggetto con l'attività di "formazione" e "docenza" di cui al comma 6, lett. *f-bis*), dell'articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001 e dell'articolo 895 del codice dell'ordinamento militare, si rappresenta che il citato articolo 9 del regolamento n. 30/2025 prevede espressamente la realizzazione dell'attività di formazione tramite una serie di compiti da svolgersi ad opera degli esperti, aventi ad oggetto i seguenti temi, come declinati dall'art. 3, comma 2, del medesimo regolamento: "*quadro normativo; accomodamento ragionevole; certificato medico introduttivo; orientamento del processo valutativo in base all'ICD e strumenti descrittivi ICF; questionario WHODAS; criteri secondo ICF per individuare il profilo di*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità

funzionamento; valutazione multidimensionale tenendo conto delle indicazioni ICD e ICF; procedimento per l'elaborazione del progetto di vita; criteri di redazione e ai contenuti del progetto di vita; coprogettazione del progetto di vita; definizione del budget di progetto; autogestione del budget di progetto e obblighi di informazione alla persona con disabilità; prestazioni atipiche.”

In ragione della complessità della riforma in materia di disabilità, della eterogeneità delle tematiche trattate e della necessità di garantire l'uniformità dell'insegnamento sull'intero territorio nazionale, gli esperti sono chiamati a svolgere numerosi compiti che, sebbene apparentemente autonomi, sono invece strettamente connessi e complementari all'erogazione della formazione.

I compiti assegnati al [REDACTED] costituiscono, pertanto, il complesso delle attività e delle misure di accompagnamento e supporto che concorrono alla realizzazione dell'obiettivo di fornire ad una platea di discenti adeguate conoscenze e competenze sui temi declinati dall'articolo 3, comma 2, del citato decreto n. 30/2025, non potendosi, infatti, ricondurre, nel caso di una riforma strutturale quale quella in materia di disabilità, il concetto di “formazione” o “docenza” ad una mera attività di insegnamento in aula.

Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Dott.ssa Antonella NICOTRA



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Si attesta che il provvedimento numero SN del 16/05/2025, con oggetto PRESIDENZA - DPCM 16/05/2025 - ██████████ Conferimento incarico di esperto nell'ambito del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità. pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0038581 - Ingresso - 25/06/2025 - 09:44 ed è stato ammesso alla registrazione il 02/09/2025 n. 2336 con la seguente osservazione:

Si registra il Dpcm 16 maggio 2025, di conferimento, ██████████ di incarico di esperto nell'ambito del Dipartimento per le Politiche in favore delle persone con disabilità, prendendo atto dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione in sede di riscontro a rilievo, in ordine allo stato giuridico del Generale (richiamato da posizione di ausiliaria) ed al contenuto dell'incarico conferito che, in quanto limitato, come attestato dal Dipartimento, ad attività di docenza e formazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione prescritta dall'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001.

Il Consigliere Delegato

MARIA LUISA ROMANO
(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore

DONATO CENTRONE
(Firmato digitalmente)



CORTE DEI CONTI